

# REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## Atti amministrativi

### GIUNTA REGIONALE

**Atto del Dirigente a firma unica:** DETERMINAZIONE n° 9656 del 02/08/2013

**Proposta:** DPG/2013/10140 del 02/08/2013

**Struttura proponente:** SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA  
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

**Oggetto:** DIVIETO DI PRELIEVO DAI CORSI D'ACQUA E RELATIVI AFFLUENTI DEL TERRITORIO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA

**Autorità emanante:** IL RESPONSABILE - SPECIALISTA ASSETTO IDRAULICO, GESTIONE DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO E DELLE RISORSE IDRICHE

**Firmatario:** CLAUDIO MICCOLI in qualità di Dirigente professional

**Luogo di adozione:** FORLI' data: 02/08/2013

**POSIZIONE DIRIGENZIALE PROFESSIONAL SPECIALISTA  
ASSETTO IDRAULICO, GESTIONE DELLE AREE DEL DEMANIO  
IDRICO E DELLE RISORSE IDRICHE  
IL RESPONSABILE**

**VISTI:**

- gli articoli 140 e 141 della Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, così come modificata dalla Legge Regionale 4 maggio 2001, n. 12, in cui è previsto che le funzioni amministrative e gestionali in materia di difesa del Suolo e Risorse Idriche siano attribuite alla Regione Emilia Romagna mediante diretto esercizio tramite i Servizi Tecnici di Bacino;
- il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- il Regolamento Regionale 29 dicembre 2005, n. 4 concernente le disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- la deliberazione di Giunta Regionale 29 dicembre 2008, n. 2416 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento 450/2007" e s.m.;
- la deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2009 n. 2132 "Riorganizzazione dei Servizi Tecnici di Bacino. Istituzione del Servizio Tecnico di Bacino Romagna e del servizio tecnico della costa";
- la determinazione del Responsabile del Servizio 3 febbraio 2011 n. 1085 recante "Organizzazione del Servizio Tecnico di Bacino Romagna – Anno 2011";
- la determinazione del Responsabile del Servizio 19 dicembre 2012 n. 16064 recante "Organizzazione del Servizio Tecnico di Bacino Romagna – 1 gennaio

2013” e “n. 4909 del 09/05/2013 “Organizzazione Servizio tecnico di Bacino Romagna – 13 maggio 2013”;

**PREMESSO** che:

- con provvedimento n. 5994 in data 26 giugno 2002 è stata approvata la “Regolamentazione dei prelievi dai corsi d’acqua superficiali” del territorio di competenza del Servizio Tecnico di Bacino Fiumi Romagnoli, atto che, stabilendo la sospensione o limitazione dei prelievi nel periodo dal 15 luglio al 15 settembre di ogni anno, si ritiene tuttora funzionale alla corretta gestione della risorsa idrica nel territorio di competenza del Servizio Tecnico di Bacino Romagna (STB), anche ai sensi di quanto previsto dal PTA in riferimento alla necessità di garantire il Deflusso Minimo Vitale nei corsi d’acqua;
- la Regolamentazione sopra citata prevede espressamente, alla lettera G), la facoltà per il Servizio competente di sospendere tutti i prelievi dai corsi d’acqua, al verificarsi di condizioni incompatibili con il mantenimento dell’ecosistema dei corsi d’acqua stessi;
- con deliberazione dell’Assemblea legislativa Regionale n. 40 del 21 dicembre 2005 è stato approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA), con cui viene definito il DMV, cioè il valore minimo di portata che deve essere lasciato defluire a valle delle captazioni al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati (art. 52 delle Norme);

**DATO CONTO** che:

- il Regolamento regionale n. 41/2001 prevede, all’art. 30 comma 1, la possibilità di sospensione dei prelievi per motivi di pubblico interesse, tra i quali è espressamente prevista la problematica del mantenimento del deflusso minimo vitale;
- i prelievi regolamentati con specifico atto di concessione sono corredati da un disciplinare, sottoscritto dal concessionario, che obbliga questi a sospendere il prelievo quando la portata del corso d’acqua scenda al di sotto del Deflusso Minimo Vitale o quando il STB renda noto il divieto di prelevare acqua;

**CONSIDERATO** che:

- il perdurare nell’ultimo periodo temporale di scarse e sporadiche precipitazioni, ha determinato un grave regime di magra nella grande maggioranza dei corsi d’acqua a carattere torrentizio del territorio di competenza del STB, accertato anche da controlli diretti da cui si evince che, sono state raggiunte portate pari o inferiori al DMV idrologico, nella quasi totalità delle sezioni misurate nel territorio della Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli;
- negli ultimi giorni la situazione climatica è peggiorata, in quanto le precipitazioni sono state di minima entità e le temperature hanno mantenuto valori superiori alle medie stagionali e considerato che le previsioni per il prossimo periodo prevedono condizioni climatiche sfavorevoli, quali assenza

di pioggia e ulteriore innalzamento delle temperature, per cui, si determinerà una diminuzione dei valori del DMV, attualmente già in fase critica;

- tale regime di magra provoca una sofferenza dell'assetto idrobiologico del corpo idrico e delle sue capacità autodepurative, che potrebbero provocare gravi conseguenze anche sul piano igienico-sanitario;
- ai sensi di quanto previsto al Titolo IV del PTA (Misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica), ai fini del bilancio idrico il volume di risorsa idrica superficiale considerato utilizzabile è il volume di acqua eccedente la quantità da attribuirsi, per finalità di tutela ambientale, al Deflusso Minimo Vitale (DMV) dei corpi idrici interessati;
- in particolare, l'art. 51, comma 2 del PTA prevede che le derivazioni di acqua pubblica debbano essere regolate in modo da "garantire il minimo deflusso vitale dei corpi idrici" come previsto dall'art.3, comma 1, lett. i), della L.183/89 e dell'art. 12-bis del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 (come modificato dall'art. 96, comma 3, del D.Lgs 152/2006);
- occorre garantire la possibilità di prelievi nel caso venga lasciata defluire la componente idrologica del DMV fissata all'interno del PTA e che in tal caso possano derogare dalla sospensione le seguenti tipologie di prelievo:
  - 1) le derivazioni ad uso consumo umano, finalizzate a garantire l'approvvigionamento idropotabile, che a norma delle vigenti leggi è prioritario rispetto a tutti gli altri utilizzi;
  - 2) i prelievi destinati esclusivamente all'abbeveraggio di animali da allevamento;
  - 3) i prelievi destinati al lavaggio di materiali litoidi e comunque tutti i prelievi che comportano la restituzione pressoché totale dell'acqua prelevata in corrispondenza del punto di prelievo;
  - 4) i prelievi destinati alla sola irrigazione:
    - delle colture fruttivicole, orticole e floro-vivaistiche destinate alla commercializzazione, **fino a completamento dell'attuale ciclo produttivo**;
    - delle colture in fase di impianto, entro tre anni dalla messa a dimora;
    - delle colture assoggettate al regime dei Disciplinari di Produzione Integrata ed ai criteri IRRINET(utenti IRRINET ad accesso registrato);

**CONSIDERATO**, altresì che, ai sensi dell'art. 4 del citato Regolamento Regionale 41/01, compete al Dirigente del Servizio regionale territorialmente competente - ovvero al Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna – assumere tutti i provvedimenti inerenti l'utilizzo delle risorse idriche nel territorio di competenza del Servizio;

**RITENUTO** che, stante il trend in atto, si renda opportuno assumere i provvedimenti necessari a garantire la tutela dell'ecosistema fluviale ed a ripristinare un minimo deflusso vitale nell'alveo dei corsi d'acqua risultati in consolidata crisi idrica;

**RICHIAMATA** la già citata lettera G) della Regolamentazione che prevede, quali modalità di diffusione del provvedimento di sospensione totale dei prelievi, il comunicato stampa, l'affissione del provvedimento all'Albo Pretorio dei Comuni e la comunicazione alle Associazioni di categoria;

**RITENUTO inoltre** che l'atto non debba essere pubblicato ai sensi di quanto previsto all'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33;

**DATO CONTO** che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Claudio Miccoli;

**DATO ATTO** del parere allegato;

## **D E T E R M I N A**

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di vietare il prelievo idrico, nel territorio di competenza del Servizio Tecnico di Bacino Romagna, dai corsi d'acqua, o loro tratti, di seguito elencati e dai relativi affluenti:

- **fiume Lamone e affluenti:** dal confine di Regione fino all'immissione delle acque del CER (comune di Faenza);
  - **torrenti Marzeno, Tramazzo e Acerreta e affluenti;**
  - **fiume Savio e affluenti,** dalla sorgente fino all'immissione delle acque del CER;
  - **torrenti Para, Fanante e Borello e affluenti;**
  - **fiume Rubicone e affluenti:** dalla sorgente fino a valle di Savignano sul Rubicone;
  - **torrente Pisciatello e affluenti;**
  - **fiume Montone e affluenti,** dalla sorgente fino all'altezza del ponte di Ragone sulla S.P n. 5;
  - **fiume Ronco-Bidente e affluenti,** dalla sorgente fino all'immissione delle acque di scarico del depuratore di Forlì;
  - **torrente Rabbi e affluenti;**
  - **torrente Bevano e affluenti** dalla sorgente fino all'immissione delle acque del CER;
  - **torrente Uso e affluenti;**
  - **Torrente Conca e affluenti;**
  - **Fiume Marecchia da Ponte Santa Maria Maddalena alla foce;**
  - **Fiume Tevere dalla sorgente al confine Regionale;**
2. di stabilire che il divieto di cui al punto 1 abbia efficacia per i titolari di:
- autorizzazione a titolo provvisorio al prelievo;

- concessione di derivazione;
  - idoneo titolo concessorio, ancorché scaduto il 31/12/05 se assoggettabile a quanto disposto dagli artt. 2 e 3 del R.R. 4/05;
3. **di disporre che, al fine di facilitare l'attività di controllo connessa al divieto, gli utenti che prelevano a mezzo di pompe siano obbligati a rimuovere dal corso d'acqua la parte terminale delle apparecchiature di prelievo o nel caso di effettiva impossibilità, di comunicare al servizio le modalità di disattivazione in modo che siano effettive e facilmente controllabili;**
  4. occorre garantire la possibilità di prelievi nel caso venga lasciata defluire la componente idrologica del DMV fissata all'interno del PTA e che in tal caso possano derogare dalla sospensione le seguenti tipologie di prelievo:
    1. le derivazioni ad uso consumo umano, finalizzate a garantire l'approvvigionamento idropotabile, che a norma delle vigenti leggi è prioritario rispetto a tutti gli altri utilizzi;
    2. i prelievi destinati esclusivamente all'abbeveraggio di animali da allevamento, in assenza di fonti alternative;
    3. i prelievi destinati al lavaggio di materiali litoidi e comunque tutti i prelievi che comportano la restituzione pressoché totale dell'acqua prelevata in corrispondenza del punto di prelievo;
    4. i prelievi destinati alla sola irrigazione:
      - delle colture fruttivicole, orticole e floro-vivaistiche destinate alla commercializzazione, **fino a completamento dell'attuale ciclo produttivo**;
      - delle colture in fase di impianto, entro tre anni dalla messa a dimora;
      - delle colture assoggettate al regime dei Disciplinari di Produzione Integrata ed ai criteri IRRINET(utenti IRRINET ad accesso registrato);
    5. di precisare che **saranno possibili deroghe** alla presente sospensione solamente per le casistiche previste dall'art 58 delle Norme del Piano di Tutela delle acque regionale, **previa richiesta scritta del concessionario e valutazione congiunta del Servizio Tecnico di Bacino Romagna con il Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua**;
    6. di precisare che i titolari di concessione non possono avvalersi delle suddette deroghe per periodi già vietati all'interno del disciplinare allegato alla propria concessione di derivazione;
    7. di dare conto che ogni prelievo effettuato al di fuori delle deroghe previste dal presente provvedimento sia da considerarsi abusivo e quindi soggetto alle sanzioni previste dal RD n. 1775 dell'11 dicembre 1933 e successive modifiche;
    8. di punire la violazione alle disposizioni del presente provvedimento, ivi compresa la mancata rimozione delle parti terminali delle apparecchiature di prelievo, con la sanzione amministrativa, consistente nel pagamento di una somma da € 103,29 ad € 1.032,91, ai sensi dell'art. 155, comma 2, della L.R. 21

aprile 1999 n. 3, e, in caso di reiterata violazione, con la revoca immediata dell'autorizzazione a titolo provvisorio o concessione;

9. di affidare agli Agenti accertatori del STB, alla Polizia Municipale e Provinciale, al Corpo Forestale dello Stato e alla Forza Pubblica il compito di far osservare le disposizioni del presente provvedimento;

10. di far decorrere l'efficacia della presente determinazione dirigenziale dalla data dal **6 agosto 2013**;

11. di rinviare ad apposito atto la revoca delle predette disposizioni, qualora il mutamento delle condizioni di deflusso dei corsi d'acqua lo consenta;

12. di trasmettere copia della presente determinazione in via informatica a tutti i Comuni interessati del territorio di competenza del STB, per l'affissione ai relativi Albi Pretori nonché alle Associazioni di categoria interessate ed ai maggiori quotidiani a diffusione locale;

13. che l'atto non debba essere pubblicato ai sensi di quanto previsto all'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33;

14. di dare atto, infine, che ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, contro il presente provvedimento si potrà ricorrere dinanzi al Tribunale Superiore AA.PP. entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica dello stesso, conformemente a quanto sancito dagli art. 18 e 143 del TU 1775/33.

Dott. Claudio Miccoli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Claudio Miccoli, Dirigente professional SPECIALISTA ASSETTO IDRAULICO, GESTIONE DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO E DELLE RISORSE IDRICHE esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2013/10140

IN FEDE

Claudio Miccoli